

TI_GERICHTE 11.1997.184 vom 12. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.184

FR: TI_GERICHTE 11.1997.184 du 12 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.184 del 12 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In concreto il Pretore ha accertato che, testimoniando il 19 giugno 1995 nell'azione di divorzio promossa da _____ contro l'appellante, _____ aveva accennato alla donazione immobiliare (doc. 3) e il 17 luglio 1995 aveva trasmesso al Pretore copia del relativo rogito (doc. 5), la cui lettera accompagnatoria è stata intimata all'appellante il 18 luglio 1995 (si veda la rubrica apposita nell'inc. _____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). Il 24 gennaio 1996 _____ aveva poi invitato l'appellante a spartire il saldo di un libretto intestato al defunto (fr. 2000.–) presso la _____ di _____ (doc. 7). Da quel momento essa era pertanto in grado – secondo il Pretore – di introdurre l'azione di riduzione, onde la tardività della pretesa.

E. 3

L'appellante sostiene che decisivo sotto il profilo dell'art. 533 cpv. 1 CC non è il momento in cui essa avrebbe potuto prendere conoscenza dell'atto di donazione, ma il giorno in cui essa lo ha ricevuto personalmente, cioè il 17 febbraio 1996 (doc. D). Inoltre del compendio ereditario e della reale entità dell'asse successorio essa ha avuto cognizione solo nell'ottobre successivo, quando ha visto per la prima volta l'inventario dell'eredità inoltrato dalla convenuta all'Ufficio delle imposte di successione e di donazione (doc. B). A quel momento – e non prima – essa si è resa conto che la menzionata liberalità ledeva la sua porzione legittima. L'azione di riduzione da lei introdotta il 14 febbraio 1997 sarebbe pertanto tempestiva.

E. 4

Ci si attendesse alla sola motivazione del Pretore, la sentenza impugnata non resisterebbe alla critica. Anche ammettendo infatti – con il primo giudice – che l'appellante sia venuta a conoscenza della donazione nel luglio del 1995 e del libretto di risparmio nel gennaio del 1996, ciò non basterebbe perché essa potesse farsi un'idea sufficientemente chiara circa una lesione della sua porzione legittima. A tale scopo occorre che l'attrice disponesse di dati almeno approssimativi sull'intero asse ereditario. _____ non ha detto all'appellante che il saldo del citato libretto di risparmio (fr. 2000.–) costituiva l'unico bene della successione (doc. 7) e nemmeno ha comunicato all'appellante, per conoscenza, copia dell'inventario fiscale dell'eredità (doc. B). Per giudicare la corretta applicazione dell'art. 533 cpv. 1 CC bisogna verificare perciò quando l'appellante ha saputo della predetta liberalità e quando ha avuto nozione, almeno approssimativa, della consistenza ereditaria.

E. 5

Della donazione _____ ha parlato – come detto – nell’ambito della causa di divorzio, durante la sua deposizione testimoniale del 19 giugno 1995 (verbale, pag. 2 in fondo). L’ap-pellante ha saputo anche, dopo avere ricevuto copia della lettera accompagnatoria del 17 luglio 1995 (intimatale dal Pretore il 18 luglio 1995), che agli atti della sua causa di stato era stato versato un esemplare del rogito notarile (rubrica già evocata nella causa _____). Su questo punto la sentenza impugnata, per altro neppure contestata nell’appello, sfugge a censura, né l’interessata potrebbe seriamente pretendere di avere ignorato atti processuali e documenti di cui il suo patrocinatore era a perfetta conoscenza. Rimane da appurare quando l’appellante ha acquisito elementi sufficienti per valutare, almeno approssimativamente, l’entità della successione.

E. 6

Sull’ammontare del compendio ereditario gli atti processuali del divorzio non lasciavano apprezzabili dubbi. Nella replica e risposta riconvenzionale del 4 novembre 1991 _____ aveva addotto senza equivoci di non avere alcun patrimonio personale (pag. 3 e 4) o coniugale (pag. 10 in fondo), di non possedere altri mobili se non quelli rimastigli dopo la partenza della moglie (pag. 3 in basso), di percepire solo la rendita AVS (pag. 4, 5 in fondo e 9 in alto) e di non ricevere alcuna prestazione di invalidità (pag. 8 in basso). Nel memoriale conclusivo del 21 settembre 1995 egli aveva ribadito di non possedere alcuna sostanza e di non conseguire alcun reddito (pag. 6, 7 e 8). L’appellante non sostiene di avere avuto un qualsivoglia motivo per ritenere inveritiere simili affermazioni, né gli atti della causa di divorzio consentono di ravvisare contraddizioni fra quanto allegava l’attore e le risultanze istruttorie. Al più tardi dopo avere ricevuto copia del memoriale conclusivo, intimatole l’11 ottobre 1995, l’interessata sapeva quindi con ragionevole approssimazione che non vi era sostanza coniugale da suddividere, ma che il 31 ottobre 1990 l’attore aveva donato a sua figlia una quota di proprietà immobiliare a _____. A quel momento essa poteva introdurre pertanto azione di riduzione. Poco importa ch’essa non fosse in grado di quantificare con precisione la pretesa: il diritto federale consente infatti, nelle condizioni descritte, di formulare anche una richiesta di giudizio non cifrata (DTF 121 III 249, 108 II 293; Schnyder in: ZBJV 1997 pag. 108 seg.). Se ne deduce che l’azione di riduzione, esperita in concreto il 14 febbraio 1997, era ormai perenta. A prescindere dai motivi esposti dal primo giudice, nel suo risultato la sentenza del Pretore merita dunque conferma.

E. 7

L’appellante si duole che il Pretore non le ha accordato il beneficio dell’assistenza giudiziaria sebbene la causa non risultasse, di primo acchito, sprovvista di buon esito (art. 157 CPC). A torto, poiché la petizione appariva senza possibilità di successo già a un sommario esame, l’attrice non potendo disconoscere gli atti processuali relativi alla propria causa di divorzio. Ciò vale a maggior ragione in appello, sulla scorta dell’incartamento completo, il fascicolo processuale della causa di stato dimostrando con chiarezza come l’appellante fosse in grado di promuovere azione di riduzione con largo anticipo.

E. 8

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili è commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vice presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.